



Roma, 12 gennaio 2010

LETTERA CIRCOLARE – REGIONE PIEMONTE

ALLE BANCHE

ALLE SOCIETA' DI LEASING

AI CONSORZI DI GARANZIA FIDI

Operanti con Artigiancassa nella Regione Piemonte

Oggetto: Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio. Applicazione al:

- 1) Fondo regionale di garanzia per le imprese artigiane Legge 1068/64 smi**
- 2) Contributo in conto interessi legge 949/52 e 240/81**

Si comunica che con DGR n.61-12773 del 07/12/2009 integrata con DGR n. 13-12955 del 30/12/2009 la Regione Piemonte ha aderito al c.d. Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio.

Al riguardo ha stabilito che detto Avviso Comune è applicabile oltre che ai finanziamenti garantiti dal Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64 anche a quelli agevolati con il contributo in conto interessi/canoni di cui alla legge 949/52 e 240/81, leggi agevolative tutte gestite per conto della Regione da Artigiancassa.

In relazione a ciò, si riportano di seguito le specifiche modalità applicative.

1) Fondo regionale di garanzia per le imprese artigiane Legge 1068/64 smi Proroga della garanzia accordata dal Fondo a favore dei Confidi per le operazioni ammesse all'accordo

A) Per i finanziamenti rientranti nell'Avviso Comune, la proroga della scadenza della garanzia prestata dal Fondo, per la sola variazione della durata, è concessa senza ulteriori valutazioni da parte del Comitato Tecnico Regionale;

B) Detta proroga è concessa a fronte di una specifica "comunicazione di variazione della durata della garanzia" che i Confidi richiedenti debbono inviare utilizzando il modulo allegato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del Confidi stesso;

C) La comunicazione in parola, completa dei dati previsti dal predetto modulo, deve essere trasmessa a mezzo posta (raccomandata A.R.) ovvero via fax (065845570) ad Artigiancassa - Gestione Operativa Incentivi, via Crescenzo del Monte 25/45 c.a.p. 00153 Roma entro 6 mesi dalla data dell'atto di sospensione dei pagamenti.

Sono inefficaci ai fini della proroga della scadenza della garanzia del Fondo le comunicazioni pervenute non conformi al modulo allegato.

La proroga della scadenza della garanzia del Fondo non implica il versamento di alcuna commissione aggiuntiva da parte dei Confidi richiedenti



2) Contributo in conto interessi legge 949/52 e 240/81

L'applicazione dell' Avviso Comune ai finanziamenti/leasing che beneficiano dei contributi previsti dalle leggi 949/52 e 240/81 non comporta alcuna modifica nell'importo, nella durata e nelle modalità di erogazione dei contributi.

La Regione Piemonte -in considerazione dell'automaticità attuativa - autorizza le Banche/Società di leasing che volessero applicare immediatamente ai finanziamenti di specie l'avviso Comune a procedere in tal senso; e ciò, indipendentemente dalla modifica del punto 4 comma 2 del citato Avviso Comune.

Le Banche e le Società di leasing nella comunicazione semestrale periodica ad Artigiancassa considereranno non pagata - a fini agevolativi - la rata/canone nel periodo di moratoria solo in caso di mancata corresponsione degli interessi

Di conseguenza, i finanziamenti agevolati ai sensi delle leggi 949/52 e 240/81 che vengano ammessi dalle Banche/Società di leasing finanziatrici a godere dei benefici previsti dall'Avviso Comune continueranno a ricevere - senz'obbligo di alcuna comunicazione ad Artigiancassa da parte delle Banche/Società di leasing finanziatrici stesse - il contributo in conto interessi/canoni fuori rata alle scadenze prefissate.

Distinti saluti.



ARTIGIANCASSA S.p.A.

All.

